

LINEE GUIDA

ASSEMBLEE REGIONALI ORDINARIE ELETTIVE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI COMITATI REGIONALI

Al fine di agevolare gli adempimenti organizzativi delle Assemblee Regionali Ordinarie Elettive, in previsione che le stesse si possano svolgere compatibilmente con l'andamento dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID 19, si forniscono di seguito elementi utili allo svolgimento.

INFORMAZIONI GENERALI

Convocazione

L'Assemblea Regionale Ordinaria è **indetta dal Consiglio Regionale con propria delibera e convocata dal Presidente Regionale¹** (in allegato la bozza dell'avviso di convocazione da poter utilizzare) o da chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i termini previsti per l'Assemblea Regionale Generale, almeno **60 giorni** prima della celebrazione (art. 46, art. 47, art. 49 Statuto Federale – art. 33 Regolamento Organico).

In caso di assemblea periferica elettiva, si applica l'art.18, comma 5 dello Statuto, ma la convocazione può essere effettuata oltre che a mezzo PEC anche **attraverso la pubblicazione sul sito web federale**.

Alla convocazione deve essere allegato l'elenco degli aventi diritto al voto fornito dalla Segreteria Generale.

Validità

L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva ha **validità** in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la **metà** degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno **un quarto** degli aventi diritto al voto.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Composizione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale e da un numero di consiglieri pari a

- 5 nelle regioni ove abbiano sede fino a 20 ASA,
- 7 nelle regioni ove abbiano sede da 21 fino a 50 ASA,
- 9 nelle regioni ove abbiano sede più di 50 ASA,

eletti dall'Assemblea Regionale delle ASA con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale².

Qualora alla carica di Presidente Regionale sia eletto un atleta o un tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.

Diritto di voto

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto la cui sede è ubicata nel territorio della Regione.

¹ Presidente Regionale o Commissario Straordinario del Comitato Regionale

² Il numero delle ASA aventi sede viene comunicato dalla Segreteria una volta definita la data di votazione.

Hanno **diritto di voto** gli affiliati iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI i quali rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese in tale periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

Deleghe

Il rilascio di delega è disciplinato dall'art. 24 commi 1 e 4 del vigente Statuto.

I Presidenti delle ASA possono conferire delega (redatta in forma scritta) ad un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa ASA regolarmente tesserato alla FIDS o ad un altro affiliato avente diritto di voto purché avente sede nella stessa regione.

Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato, ovvero il dirigente da questi delegato, può rappresentare in Assemblea per delega un massimo di ASA oltre la propria entro i limiti che seguono:

- 1, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
- 2, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
- 3, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- 4, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- 5, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

La delega è, redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante, secondo il modello allegato alla lettera di convocazione, e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento di colui il quale, dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulti essere legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

Le deleghe dovranno essere consegnate in originale alla Commissione Verifica Poteri.

Candidature

Le **candidature** dovranno pervenire almeno **40 giorni** prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea al Comitato Regionale mediante:

- consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale;
- invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

Il Comitato Regionale o il Delegato Regionale, verificati i requisiti di ammissibilità attraverso la segreteria generale, provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico. Le candidature sono pubblicate sul sito internet regionale, con *link* diretto dalla *home page*, almeno **30 giorni** prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 78 del presente Statuto.

Inoltre, i dirigenti di ASA, devono dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza di almeno un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI.

Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.

Requisiti di eleggibilità (art. 78 Statuto Federale)

1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana;
 - b) maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
 - f) per atleti e tecnici, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla data di celebrazione dell'Assemblea, potendo vantare la partecipazione ad almeno un Campionato Italiano in una delle discipline federali.
 - g) essere regolarmente tesserato, ovvero presentare domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione della candidatura.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

2. Sono ineleggibili alle cariche federali:

- tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIDS;
- quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) e che siano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, anche se non tesserati.

4. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.

5. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e) e g) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

Incompatibilità (art. 79 Statuto federale)

1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.

2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o presso società sportive affiliate, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito della FIDS.

3. La carica di Presidente Federale e di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, compreso il presidente della stessa qualora detti soggetti siano in servizio continuativo.

5. È incompatibile l'esercizio contestuale, ancorché svolto in diverse circoscrizioni territoriali, della qualifica di tecnico e di quella di Ufficiale di Gara. Il Regolamento del Settore Tecnico ed il Regolamento del Settore Arbitrale Federale stabiliscono i criteri e le modalità di inquadramento dei tesserati rispettivamente come Tecnici o come Ufficiali di gara e dettano inoltre le regole per la permanenza o per il passaggio dall'uno all'altro *status*, passaggio che determina la rinuncia di diritto al precedente *status*.

6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.

7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dall'ultima carica assunta.

9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

Ricorsi (art. 33 Regolamento Organico)

... 4. Gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Federale sia per omesso o errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, sia per l'ammissione o l'esclusione di una candidatura; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto o candidati.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 48 ore dal momento della ricezione della convocazione o della comunicazione di non ammissione della candidatura, con atto sottoscritto dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati e la prova di tale notifica deve essere allegata all'originale presentato in Federazione.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di 48 ore dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti. Analogamente, in relazione ai ricorsi avverso la non ammissione di candidature, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo dei candidati.

Le decisioni sui ricorsi sono definitive. Esse sono comunicate tempestivamente agli interessati con ogni mezzo utile.

5. Avverso la validità o deliberazioni delle Assemblee periferiche i ricorsi vanno presentati, secondo le stesse modalità e procedure di cui al comma precedente, al Consiglio Federale in forma scritta, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea.

6. La Segreteria Generale, ricevuto il verbale dell'Assemblea e gli eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio federale che, effettuato il controllo di legittimità e assunta ogni occorrente decisione in ordine agli eventuali ricorsi, convalida o meno i risultati delle elezioni in occasione della sua prima riunione utile e ne dà comunicazione formale al Comitato interessato e agli eventuali ricorrenti.

7. In caso di mancata convalida dei risultati delle elezioni, il Consiglio Federale assume i provvedimenti conseguenti per garantire la funzionalità del Comitato ed il regolare andamento dell'attività federale.

8. A livello regionale, inoltre, si riunisce una volta ogni quadriennio in via ordinaria l'Assemblea Regionale di Categoria, per l'elezione dei rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici di cui all'art. 21, comma 2 dello Statuto.

LAVORI ASSEMBLEARI

Accredito e verifica poteri

Ogni seggio avrà a disposizione l'elenco degli aventi diritto al voto da utilizzare per le operazioni di accredito e verifica poteri.

La Commissione verifica poteri "CVP" (nominata con delibera del Comitato Regionale), composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, accerta la costituzione delle postazioni allestite per l'accredito degli aventi diritto al voto, consente l'accesso degli aventi diritto a voto per consentire le operazioni di accredito. Non possono far parte della CVP i candidati.

Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi muniti di codice ASA, numero tessera e documento di identità.

Le deleghe consegnate in sede di verifica poteri dovranno essere stampate su carta intestata dell'affiliato delegante, contenere le generalità, la firma e la copia del documento di identità del soggetto delegante e riportare le generalità del soggetto delegato.

Svolgimento lavori assembleari

Ricevuti i risultati della CVP, il Presidente Regionale saluta i presenti in sala e si procede alla presa d'atto delle operazioni di verifica poteri e del numero degli aventi diritto al voto presenti.

Dichiarata validamente costituita l'assemblea, si invita l'Assemblea ad eleggere l'Ufficio di Presidenza (composto da Presidente e Segretario), nonché il Collegio degli Scrutatori (composto da un Presidente e da due componenti scegliendoli tra gli aventi diritto al voto)

Non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Regionale, i candidati, o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

***Se il quorum non è raggiunto in prima convocazione si aggiornano i lavori all'ora stabilita in seconda convocazione.

L'ufficio di presidenza così eletto si insedia nelle sue funzioni.

L'assemblea procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte in occasione della verifica poteri relative alla partecipazione ed al diritto di voto. Tali controversie vengono decise con votazione a maggioranza semplice con l'astensione della parte interessata.

Al termine di questa fase, il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione delle materie oggetto dell'ordine del giorno. Si prende atto, pertanto, degli aggiornamenti delle operazioni di verifica poteri e si dichiarano aperte le operazioni di voto ed invita i presenti a recarsi ordinatamente presso i seggi allestiti.

Dal momento che vengono aperte le operazioni di voto, dovranno essere chiuse le operazioni di verifica poteri.

Operazioni di voto e scrutinio (art. 24 regolamento organico)

L'inizio delle operazioni di voto è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Gli aventi diritto al voto sono ammessi alle urne previa verifica dell'accredito ricevuto e previa sottoscrizione nell'apposito elenco, in corrispondenza del proprio nominativo.

All'atto dell'ammissione alle urne l'avente diritto al voto riceve le schede per l'espressione del voto.

Le **preferenze** da indicare sono:

- una per la votazione relativa alla elezione del Presidente regionale;
- fino ad un numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri

Le votazioni procedono secondo il seguente ordine:

- a) Presidente Regionale;
- b) Consiglieri Regionali.

Gli aventi diritto a voto, a seguito della prima chiamata, votano, per il Presidente e, a seguito della seconda chiamata, con votazioni separate, per i Consiglieri regionali.

Dopo la votazione per il Presidente, viene effettuato subito il relativo scrutinio, con proclamazione del risultato. In caso di necessità di procedere a successiva votazione di ballottaggio, la stessa sarà chiamata prima delle altre votazioni.

Accertato che tutti i presenti in sala hanno votato, il Presidente di assemblea dichiara definitivamente chiuse le operazioni di voto.

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, iniziano le operazioni di scrutinio in forma pubblica.

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione, il Collegio degli Scrutatori inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

È definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.

Al termine delle operazioni il Collegio degli Scrutatori redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

Vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ottenuti **si procede a ballottaggio**.

Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.

Terminate le operazioni di voto nonché i lavori assembleari, gli atti (verbale di verifica poteri, verbale di scrutinio e verbale di assemblea) saranno trasmessi, anche a mezzo mail, a cura del Presidente Regionale alla Segreteria Generale.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19

Installazione all'accesso di idonea cartellonistica di sicurezza indicante:

- l'obbligo di indossare la mascherina facciale di protezione che copra naso e bocca;
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- igienizzarsi le mani prima di entrare nella struttura;
- aver compilato l'autodichiarazione;
- controllo della temperatura.

Dovrà essere garantito l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e favorire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Obbligo di indossare la mascherina facciale di protezione che copra naso e bocca

Tutti i presenti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

Evitare che si formino brevi code agli ingressi sarà necessario rispettare in tutti i casi, il distanziamento di almeno un metro.

Sarà eseguito il controllo della temperatura con conseguente divieto d'accesso con temperatura superiore ai 37,5° (mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro).

La postazione per la misurazione della temperatura dovrà essere dotata di gel sanificante per le mani e preferibilmente dovrà essere evitato lo scambio di penne, in occasione di eventuale apposizione della firma dell'autocertificazione.

Preventivamente, infatti, tutti i partecipanti e accompagnatori dovranno compilare il modello di autodichiarazione COVID-19 allegato al presente documento (Allegato A).

Saranno garantiti percorsi separati per l'entrata e per l'uscita, con un percorso all'entrata: termoscanner, igienizzazione delle mani, verifica del possesso di mascherina protettiva.

Sarà previsto il posizionamento di dispenser di gel disinfettante delle mani per tutti i presenti lungo i percorsi, e in particolare nei più punti delle aree cruciali quali accesso struttura, postazioni di accredito, servizi igienici, accesso ad ogni sala e corridoi, accesso alle postazioni di voto.

Saranno predisposti percorsi a senso unico per gli spostamenti dei partecipanti.

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale, avendo cura di verificare che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente dovranno essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore; in alternativa procedere ad una accurata sanificazione dopo ogni utilizzo dei dispositivi.

In tutta l'area dovranno essere affissi cartelli con il richiamo alle corrette modalità comportamentali anti-contagio. Il distanziamento reciproco, benchè richiamato anche dagli addetti al controllo della sala, rientra tra gli obblighi di ciascuno.

Apposizione di idonei segnali recanti l'indicazione del divieto di sedersi in specifiche sedute (qualora siano previste sedute fisse). Dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro non solo tra le sedute, ma anche tenendo conto di eventuali passaggi nei corridoi. Pertanto, si eviterà di occupare sedute immediatamente vicine ai passaggi predisposti. Tra file successive dovranno adottarsi disposizioni delle sedute alternate secondo uno schema "ad alveare", al fine di assicurare 1 metro di distanza anche tra persone che si trovino su file diverse.

L'avente diritto, al momento dell'avvio delle procedure di voto, seguirà un percorso indicato per accedere all'area di voto innanzi all'incaricato.

Ogni avente diritto di voto dovrà igienizzare le mani prima di accedere alla sala/postazione per la votazione e uscito dalla cabina elettorale.

Ogni avente diritto di voto dovrà indossare, prima dell'accesso alla cabina elettorale, adeguatamente la mascherina protettiva.

Evitare assembramenti durante le fasi di spostamento nell'attesa di accesso alla votazione mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed indossando la mascherina protettiva.

Dovranno essere predisposti percorsi a senso unico per gli spostamenti dei votanti.